

Scontrini elettronici. La circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita



Dal 1° luglio gli operatori IVA con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento **con valenza solo commerciale** memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del D.L. n. 119/2018). **In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il [nuovo servizio web dell'Agenzia](#), disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.** Questi dati, come spiega la [circolare 15/E del 29 giugno 2019](#), possono essere inviati all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal "Decreto crescita" (D.L.n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila

euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) **non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Più tempo per l'invio

La [circolare](#) spiega che, come stabilito dal D.L. n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico **potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. (*Cfr. comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 29 giugno 2019:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 – Operazioni di commercio al minuto e attività assimilate – Primi *chiarimenti* – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 17, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 12-*quiquies* del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla legge del 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art.22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633